



n. 16808-Div.4 -Sez.E


GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA DI MILANO - n. 1469

SEDUTA DEL GIORNO 10 MAGGIO MILLENOVECENTOUNDICI

Considerato che la Giunta Prov. è chiamata a deliberare sul Piano Regolatore generale edilizio di ampliamento della città di Milano, compilato dagli ing. Pavia e Masera e stato approvato dal Consiglio comunale nelle sedute del 31 maggio e 7 giugno 1910, a sensi e per gli effetti dell'art. 211 n. 4 e 5 della legge comunale e provinciale per la spesa cioè che andrà a vincolare i bilanci del Comune oltre i cinque anni, e per cambiamenti, apertura e ricostruzione delle strade comunali;

Considerato che il Consiglio comunale nell'approvare il Piano suddetto non ebbe ad apportarvi che una sola modificazione, quella di sospendere l'esecuzione del tratto del corso P. Ticinese che fronteggia la chiesa e le colonne di S. Lorenzo, e che successivamente il R.

Commissario se ha voluto affacciare la opportunità di sospendere l'approvazione anche della nuova arteria trasversale da piazza della Scala alla Chiesa di S. Babila in attesa di nuovo voto da parte del ricostituendo Consiglio comunale, non ebbe però ad emettere alcuna esplicita deliberazione al riguardo, mentre recentemente l'Assessore anziano della nuova Amm. con nota 3 marzo 1911 alla R. Prefettura ebbe a manifestare la



idea che le già prese deliberazioni del Consiglio comunale avessero la loro piena efficacia e il loro corso nel caso in cui venissero ad essere rigettate le prodotte opposizioni;

Considerato che sulla utilità, convenienza e attuabilità del progettato piano Regolatore ebbero a pronunciarsi in senso pienamente favorevole tanto il Genio Civile quanto il Consiglio Sanitario Prov. e vi si dichiara ora pienamente assenziente anche questa Giunta Provinciale;

Considerato che il suddetto Piano regolatore è diviso in tre zone: la prima racchiusa dalla cerchia della vecchia circonvallazione; la seconda compresa fra le due circonvallazioni, la vecchia e la nuova, e costituisce il limite del Piano Regolatore vigente; la 3^a estesa oltre la nuova circonvallazione, quasi sempre fin contro il confine del Comune ed anche oltre sopra zone dei limitrofi Comuni di Baggio, Musocco, Greco, Turro, Lambrate e Vigentino fin contro le nuove sedi ferroviarie e mediante convenzioni coi suddetti Comuni, in parte già stipulati e in parte ancora da stipularsi - il tutto con una spesa complessiva che si valuta in circa L. 32.000.000 da inserirsi però nei futuri bilanci in ragione di L. 1.250.000 ogni anno, a cominciare dal 1911 e per tutto il termine



Prov. di MILANO

dei 25 anni che verrà assegnato; -

Considerato che dovendo le espropriazioni avvenire per zone e, in virtù dell'emananda legge, potendosi chiamare a contributo i proprietari dei beni contigui a termini della legge 25 giugno 1865, non è da ritenersi che gli aggravii pel Comune possano elevarsi a cifre eccessive e ad incognite pericolose, e che, ad ogni modo, visto lo scopo che in linea di viabilità, d'igiene e di decoro si propone una città come Milano di grande e promettente avvenire e di intenso movimento economico e demografico, la spesa necessaria, ripartita in molti anni, e colle grandi risorse, anche per concorso di iniziative private, che si potranno avere a disposizione, non si presenta impressionante e non può essere respinta, anche quando si consideri che l'esecuzione man mano delle progettate opere e la spesa che dovrà fronteggiarle dovranno pur sempre essere oggetto in avvenire di specifiche deliberazioni, delle quali anzi alcune sono già avvenute;

Considerato, quanto alle opposizioni state presentate, che le stesse facilmente si rilevano premature e improponibili in quanto esse riguardino il progetto in linea tecnica e di massima, imperocchè dovendo il piano progettato essere per l'art.9 della legge 25 giugno 1865 approvato per legge, non vanno più applica-

te, per l'art.6 della legge stessa, le disposizioni che riguardano la pubblicazione e il deposito della domanda d'esproprio e del relativo progetto di massima, e la conseguente proponibilità di ogni eventuale opposizione; e non si ritengono ad ogni modo fondate in quanto ad alcuni temuti inconvenienti perchè a questi si potrà facilmente provvedere e discutere in sede di esecuzione e di determinazione delle indennità, e neppure fondate in quanto alla spesa in rapporto alla quale si è provveduto e si provvederà nei modi e colle garanzie di legge. - L'opposizione della Società Farina, riguardante la via Baracca, non è fondata anche per un altro riflesso e cioè che il nuovo piano regolatore nulla immuta quanto ai termini già fissati nei precedenti Piani per altre opere, nelle quali entra appunto la via Baracca, e che non formano oggetto del nuovo Piano. -

Per tutte le suesposte considerazioni e per quelle contenute sia nelle accennate due deliberazioni sia nelle diverse Relazioni che trovansi allegate alla pratica, la Giunta Provinciale Amministrativa

d e l i b e r a

di approvare il Piano Regolatore generale edilizio di ampliamento del Comune di Milano quale venne compilato sotto la data del maggio 1910 dall'Ing. Pavia e

Masera e quale venne approvato dal Consiglio comunale nelle sedute del 31 maggio e 7 giugno 1910, autorizzando in massima la relativa spesa stata preventivata e non ritenendo fondate tutte le opposizioni state presentate.

p. IL PREFETTO PRESIDENTE firmato Emprin

IL RELATORE firmato avv. Grassi

IL SEGRETARIO DELLA G.P.A. firmato Scotti

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO DI PREFETTURA firmato Trigona

Copia conforme ad altra copia dichiarata conforme esistente negli atti municipali

Milano, 16 giugno 1911

IL SEGRETARIO GENERALE

V° L'ASSESSORE ANZIANO

